COMUNE di CANICATTI' Provincia di Agrigento	N. 24 Seduta del - 6 MAR. 2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000, SENTENZA N. 166/2014 – TRIBUNALE DI AGRIGENTO – CONTROVERSIA COMUNE DI CANICATTÌ C/AVV. ANTONIO GUAGENTI".

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sei** del Mese di **Marzo** nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica-in sessione ordinaria per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Ivan Trupia, assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Domenico Tuttolomondo;

Alle ore 21,15 al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio		X
Muratore Calogero		X	Giardina Giovanni	X	
Asti Gioacchino	X		Parla Rita		X
Licata Domenico		X	Sardone Antonino		X
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio		X	Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore		X
Nicosia Salvatore		X	Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioacchino		X
Daniele Diego	X		Canicattì Giuseppe	X	
Giardina Gioachino		X	Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe		X	Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio		X	Nocilla Gioacchino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio	X	

PRESENTI N.ro	17	ASSENTI N.ro	13

Intervento del Presidente (Avv. Ivan Trupia):

Il Presidente procede con la lettura del **punto 5** all'ordine del giorno: **"Proposta di deliberazione consiliare, avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, Sentenza n. 166/2014 – Tribunale di Agrigento – Controversia Comune di Canicattì C/Avv. Antonio Guagenti (R.G. n. 543/2010 soppressa Sezione distaccata di Canicattì), trasmessa giusta nota prot. gen. n. 8107 del 25/02/2015".**

Intervento del Consigliere Asti:

Procede con la lettura del verbale n. 54 del 3 marzo 2015, redatto dalla I Commissione Consiliare nella stessa seduta, in merito all'argomento.

Intervento della D.ssa Maria Cigna:

Premette che l'Avvocato Antonio Guagenti incaricato, dal Comune di Canicattì, di recuperare dei crediti nei confronti della Cooperativa Edilizia Sant'Egidio, dopo la diffida dei debitori, avendo alcuni soci pagato solo in parte l'importo rateizzato, aveva azionato, dieci provvedimenti monitori per recuperare gli importi ancora dovuti, però una volta ottenuta l'emissione di questi provvedimenti, gli ingiunti hanno fatto opposizione e i procedimenti si sono definiti con sentenze di parziale accoglimento con compensazione delle spese di giudizio. Sottolinea che, in seguito a questo incarico, l'Avvocato Guagenti ha trasmesso la parcella n. 40/2008, per un importo di 10.127,55 €uro, che è stata oggetto di proposta di riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio, è stata, altresì, trasmessa al Consiglio Comunale in data 31 marzo 2010 che con deliberazione n. 35 non ha approvato, con la motivazione che mancavano i requisiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente. Successivamente veniva notificato un decreto ingiuntivo n. 141 del 2010, con il quale il Tribunale ha ingiunto, al Comune di Canicattì, di pagare all'Avvocato Guagenti, la somma oggetto della parcella n. 40, oltre ovviamente alle spese del procedimento e per i compensi professionali. Di contro, il Comune di Canicattì ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, e quindi ha dedotto che l'esito negativo dei giudizi era da addebitare alla responsabilità del professionista. Naturalmente l' Avvocato Guagenti resisteva le domande attorie, affermando invece che i soci della cooperativa avevano effettuato dei versamenti, in favore del Comune, maggiori di quelli che l'ente gli aveva comunicato. Infine il giudizio si conclude con la sentenza n. 1667/2014 con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Canicattì, confermando il decreto ingiuntivo n. 141/2010 e condannando inoltre l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che sono state liquidate in 950,00 €uro oltre IVA e CPA. Afferma che è stato acquisito, il giudizio sull'eventuale proponibilità d'appello e l'Avvocato Vaccaro, che ha rappresentato il Comune, ritiene non sussistere i presupposti per una sentenza più favorevole e vista quindi la specifica che viene allegata alla sentenza, l'importo, oggetto del debito fuori bilancio, è di 12.287,95 €uro.

Intervento del Cons. S. Lo Giudice :

Desidera conoscere la data della notifica.

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

14-2-2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

Intervento della D.ssa Maria Cigna:

Risponde che è stata notificata il 14 gennaio 2015.

Intervento del Cons. Di Benedetto:

Precisa che è stato dato incarico, all'Avv. Guagenti, di recuperare le somme da una sola cooperativa, non da tanti soggetti. Comunica che il Consiglio Comunale precedente, con deliberazione del 2010, ha opportunamente bocciato questo debito fuori bilancio perchè non c'era stato arricchimento da parte dell'ente, in quanto chi doveva vigilare non lo aveva fatto adeguatamente per evitare che si verificasse questo stato di cose. Preannuncia che voterà contrario a questo debito.

Intervento del Presidente(Avv. Ivan Trupia):

Il Presidente chiede che se non c'è nessun altro intervento si passa direttamente alla votazione ed invita i Consiglieri a votare il punto iscritto all'od,g.

Il Segretario a questo punto procede con la votazione per appello nominale.

La votazione espressa per appello nominale da il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri.

Hanno votato:

A favore N. 13 Consiglieri

Contrari N.3 Consiglieri(F. Di Benedetto-G.Asti- S. Nicosia)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: **"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, Sentenza n. 166/2014 – Tribunale di Agrigento – Controversia Comune di Canicattì C/Avv. Antonio Guagenti** che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante.

Intervento del Cons. Tiranno:

Chiede l'immediata esecuzione per il debito fuori bilancio appena approvato.

Intervento del Presidente(Avv.Ivan Trupia):

Il Presidente puntualizza che nella delibera non è stato previsto a differenza di quella precedente dove era stato espressamente richiesto.

Intervento del Cons. Di Benedetto:

Il Cons. Di Benedetto desidera sapere se sia giusto chiedere o meno l'immediata esecuzione.

Intervento del Presidente(Avv.Ivan Trupia):

Ribadisce che non sta dando ragione o torto a nessuno ma si è permesso semplicemente di precisare e conclude col dire che essendoci una richiesta del Cons. Tiranno bisogna necessariamente metterla ai voti, ottiene anche il consenso del Segretario Generale pertanto invita i Consiglieri a votare per l'immediata esecutività del debito fuori bilancio.

Il Segretario Generale a questo punto procede con la votazione per appello nominale.

La votazione espressa per appello nominale da il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri.

Hanno votato:

A favore N. 11 Consiglieri

Contrari N.5 Consiglieri(F. Di Benedetto- G.Asti-S. Nicosia- A. Tiranno-A. Maira)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

C.C. 6/3/2015

COMUNE DI CANICATTI'

(Provincia di Agrigento)

AVVOCATURA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. N. 267/00. Sentenza n. 1667/2014 Tribunale di Agrigento – Controversia Comune di Canicattì c/ Avv. Antonio Guagenti (R.G. n. 543/2010 soppressa Sezione Distaccata di Canicattì)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che
  - L'Avv. Antonio Guagenti era stato incaricato dal Comune di Canicattì di recuperare crediti nei confronti della Coop. Edilizia Sa Egidio per somme pagate dall'Ente ai proprietari dell'area espropriata ed assegnata in diritto di superficie alla Cooperativa; diffidati i debitori, alcuni soci avevano pagato l'importo, rateizzato, solo in parte, per cui l'Avv. Guagenti aveva azionato dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace dieci provvedimenti monitori per il recupero degli importi ancora dovuti dai soci morosi; ottenuta l'emissione da parte del Giudice dei detti provvedimenti, gli ingiunti hanno proposto opposizione, i cui procedimenti si sono definiti con sentenze di parziale accoglimento e con compensazione delle spese dei giudizi;
  - Successivamente il predetto legale ha trasmesso al Comune parcella n. 40/2008, vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, per un importo di € 10.127,55 detratto l'acconto ricevuto, oggetto di proposta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio che il Consiglio comunale in data 31/03/2010, con Deliberazione n. 35 non aveva approvato per mancanza dei requisiti di utilità e arricchimento per l'Ente;
  - Con decreto n. 141/2010 pervenuto in data 29/10/2010, assunto al prot. n. 53321, il Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì, ingiungeva al Comune di Canicattì di pagare all'Avv. Antonio Guagenti la somma di € 10.127,55, oltre alle spese del procedimento, per compensi professionali svolte a favore dell'ente nei dieci procedimenti monitori predetti e in altrettanti procedimenti di opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Canicattì;
  - Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 06/12/2010, il Comune di Canicattì ha dedotto che l'esito complessivamente negativo dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, era da addebitare a responsabilità del professionista incaricato dal Comune, il quale non aveva svolto la sua attività defensionale con perizia e diligenza, e la scelta di azionare dieci separati giudizi monitori, anziché unico, aveva fatto lievitare le voci della parcella, oggetto del giudizio, che si allega sub lett. a);
  - Si costituiva l'Avv. Antonio Guagenti e resisteva alle domande attoree, affermando che i soci della Cooperativa avevano effettuato versamenti in favore del Comune per somme maggiori di quelle comunicategli dall'Ente, e ribadendo, inoltre, di aver agito correttamente;

- Osservato che detto giudizio si è definito con sentenza n. 1667/2014 del Tribunale di Agrigento notificata in data 14/01/2015, assunta al prot. n. 1707, allegata alla presente sub lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Giudice, Avv. Antonella Palamara:
  1. ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Canicattì e ha confermato il decreto ingiuntivo n. 141/2010 emesso dal Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì

2. ha condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio liquidate in € 950,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge

- Considerato che è stato acquisito per le vie brevi da parte dell'Avv. Loredana Vaccaro, che rappresenta il Comune di Canicattì nella controversia de qua, il parere sulla insussistenza dei presupposti per proporre appello avverso la citata sentenza al fine di ottenere in appello la riforma in senso favorevole all'Amministrazione;

- Vista la specifica in calce alla sentenza di che trattasi, delle somme dovute dal Comune di Canicattì in conseguenza del Decreto Ingiuntivo n. 141/2010 e della sentenza n. 1667/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento, per un importo complessivo da imputare al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale di € **12.287,95,** che si allega sub lett. d);

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;

- Considerato che la presente proposta, verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa, sub. Lett. f), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "***Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio***";

- **Visto il vigente Regolamento di Contabilità;**

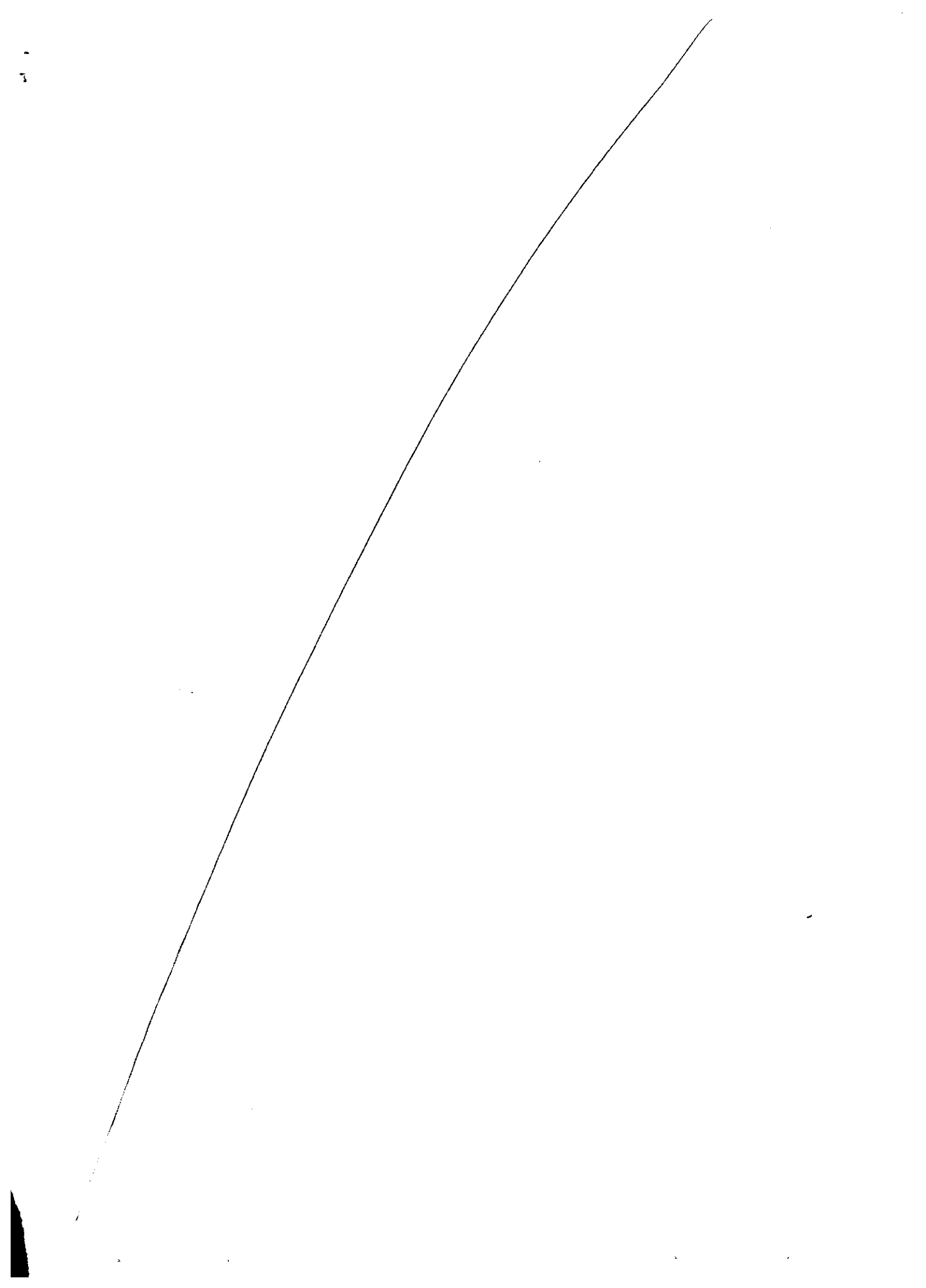
PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "la sentenza n. 1667/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento nella controversia Comune di Canicattì c/ Avv. Antonio Guagenti (R.G. n. 543/2010 soppressa Sezione Distaccata di Canicattì)" per complessivi € 12.287,95;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 12.287,95 con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Cigna



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fabio Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. Joan Zebia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2015 al 14/05/2015, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario